

Protocollo d'intesa per singola mediazione ex art. 6 co.1 lett.t DM.150/2023 e succ. mod.

Tra

Camera di Mediazione Nazione s.r.l. , avente sede legale in Roma alla Via Libia 120 P.iva 10808361009, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito denominata Camera di Mediazione Nazionale);

E

GIUSTIZIA NUOVA SRL Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 460 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale in VIA PIEMONTE 5 PONTECAGNANO FAIANO (SA) P.IVA 04923170650 in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito denominata GIUSTIZIA NUOVA);

Premesso

- Che Giustizia Nuova e Camera di Mediazione Nazionale sono iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- Che il D.Lgs. 28/2010, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Che il citato D.lgs., stabilisce, all'art.4 che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- Che per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di Mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'Ente;
- Che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogniquale volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- Che l'art. 6, n.1, lett.t, del DM 150/2023, sancisce che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singola mediazione;

Tanto premesso

- Giustizia Nuova e Camera di Mediazione Nazionale stabiliscono che per la singola procedura di mediazione n. 2226/2026 protocollata presso Giustizia Nuova, Camera di Mediazione Nazionale metterà a disposizione la propria sede di Via Brigata Garibaldi n – Villa Fastiggi n.104 Pesaro (PU) regolarmente accreditata presso il Ministero della Giustizia.
Per l'utilizzo della sola sede Giustizia Nuova riconoscerà ad Camera di Mediazione Nazionale il 30% delle spese di mediazione percepite dalle parti. Nel caso in cui Camera di Mediazione Nazionale, per la gestione del procedimento di cui sopra, dovesse mettere a disposizione anche il mediatore, alla stessa verrà riconosciuto un compenso complessivo pari al 70% delle spese di mediazione.
Tutti i compensi saranno versati entro 30 giorni dall'effettivo incasso da parte di Giustizia Nuova.

Giustizia Nuova

Camera di Mediazione Nazionale